



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 135 del 26/04/2022 – 03/06/2022 Udienza pubblica del 26/04/2022
Massima: 1	<p>Titolo Paesaggio - Questione di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana – Tutela paesaggistica di boschi e foreste e misure di salvaguardia - Illegittimità.</p> <p>Testo Viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dei commi 5 e 6 dell'art. 37 della legge della Regione Siciliana 13 agosto 2020, n. 19 (Norme per il governo del territorio), come sostituito dall'art. 12 della legge della Regione Siciliana 3 febbraio 2021, n. 2 (Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio), nella parte in cui abroga i commi da 1 a 10 e 12 dell'art. 10 della legge della Regione Siciliana 6 aprile 1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione). La previgente disciplina aveva lo scopo (anticipando i contenuti della pianificazione paesaggistica, obbligatoria per tutto il territorio nazionale) di proteggere i boschi e le fasce boschive della Regione, nonché le zone di rispetto, attraverso la fissazione di regole rigorose di inedificabilità e la prescrizione, per gli strumenti urbanistici, di limiti minimi di arretramento. L'eliminazione di tale regime di tutela sostanziale comporta seri rischi di compromissione dei valori paesaggistici e contrasta con le norme fondamentali di grande riforma economico-sociale (Codice dei Beni Culturali).</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 12 della legge della Regione Siciliana 03/02/2021, n. 2.</p> <p>Parametri costituzionali Articoli 3 e 9 della Costituzione; Art. 14, lett. n), dello Statuto della Regione Siciliana.</p>



Avv. Giovanni Bologna

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

Tel 091.7074806 - - e.mail avvocatogenerale@regione.sicilia.it

	<p>Altri parametri e norme interposte Art.135 e 143 del cod. Beni Culturali.</p>
<p>Massima: 2</p>	<p>Titolo Paesaggio - Questione di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana – Applicabilità nella regione della disciplina statale dei boschi e delle foreste – Difetto di motivazione - Inammissibilità.</p> <p>Testo Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 4 dell'art. 37 della legge reg. Siciliana n. 19 del 2020, come sostituito dall'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2021, promosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento all'art. 14, lettere f) e n), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e agli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lettere l), m) e s), della Costituzione. Secondo costante giurisprudenza della Corte, nell'impugnazione in via principale, il ricorrente non solo deve individuare l'oggetto della questione proposta (con riferimento ai parametri che si presumono violati), ma deve anche esporre una motivazione chiara ed adeguata delle proprie ragioni che, ne caso in esame, vertono solo sulle norme abrogatrici contenute nei successivi commi 5 e 6.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 12 della legge della Regione Siciliana 03/02/2021, n. 2.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 14, lett. f) e n), dello Statuto della Regione Siciliana; Artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lettere l), m), e s), della Costituzione.</p>
<p>Massima: 3</p>	<p>Titolo Paesaggio - Questione di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Vincolo paesaggistico sulle zone di rispetto – Non fondatezza della questione.</p> <p>Testo Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 5 dell'art. 37 della legge reg. Siciliana n. 19 del 2020, come sostituito dall'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2021, nella parte in cui abroga il comma 11 dell'art. 10 della legge reg. Siciliana n. 16 del 1996, promosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento all'art. 14, lettere f) e n), dello Statuto della Regione Siciliana ed agli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lettere l), m) e s), della Costituzione. Le censure mosse dal ricorrente muovono tutte dall'erroneo presupposto dell'esistenza di un divieto (che non esiste), per il legislatore regionale, di rivedere le proprie scelte di tutela paesaggistica, sia quando tale revisione si risolva in una</p>



Avv. Giovanni Bologna

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

Tel 091.7074806 - e-mail avvocatogenerale@regione.sicilia.it

	<p>diminuzione di protezione rispetto allo standard minimo fissato dallo Stato, sia quando, rispettato tale standard, la legge regionale stabilisca scelte di più elevata tutela.</p> <p>Quanto al livello minimo di tutela e conservazione dei boschi e delle foreste, si deve escludere che la legge regionale lo riduca, anche perchè le zone di rispetto dei boschi non possono essere ricondotte nell'ambito di applicazione della normativa statale, essendo esse esterne al confine delle aree occupate da boschi e foreste e non rientrando, quindi, nella definizione dell'art.142, co.1, lett.g), del Codice dei beni culturali.</p> <p>La previsione abrogatrice costituisce, pertanto, legittimo esercizio della potestà legislativa regionale primaria in materia di tutela del paesaggio.</p> <p>Lo stesso dicasi per le censure mosse allo stesso articolo per la sua presunta estensione dell'area di applicazione del condono edilizio che sarebbe consentito anche per opere altrimenti non condonabili.</p> <p>La norma regionale, infatti, non intende incidere né sulle scelte di principio della sanatoria, né sul regime penale dei relativi abusi, ma si limita a concorrere (come è consentito alla Regione Siciliana) ad una più precisa definizione dei presupposti della disciplina statale sul condono.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 12 della legge della Regione Siciliana 03/02/2021, n. 2.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lettere l), m), e s), della Costituzione; Art. 14, lett. f) e n), dello Statuto della Regione Siciliana.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Artt. 140, co.2, 142, comma 1, lett g), 167 e 181 del Codice dei Beni Culturali; D.lgs. n. 34 del 2018; Art. 32 della legge 28/2/1985, n. 47; Art. 32, co. 27, lett. d), del d.l. 30/9/2003, n.269, come convertito.</p>

Redattore: d.ssa Gabriella Cagnazzo
Visto: Avv. Bologna



Avv. Giovanni Bologna
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
Tel 091.7074806 - - e.mail avvocatogenerale@regione.sicilia.it